



Consiglio Regionale della Puglia

Commissione 4. 232

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

Prot. 298

Bari, 11.12.97

Ill.mo sig. Presidente
Consiglio regionale
SEDE

Oggetto: Trasmissione decisione n. 62 del 10.12.1997 d.d.l. Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari ed alla realizzazione delle opere pubbliche realizzate dallo Stato ed Amministrazioni centrali (232-a)

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la decisione di cui in oggetto, adottata da questa Commissione nella seduta del 10.12.1997.

Cordialità

Il Presidente
(Angelo Salamino)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
11 DIC. 1997		
Cat. _____	Class. _____	Fasc. _____
PROT. N. 7603		



IV[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
decisione n. 62 del 10.12.1997

1. La IV[^] Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 10.12.1997 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 27.11.97 D.D.L. **NORME URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI ED ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DALLO STATO ED AMMINISTRAZIONI CENTRALI**" (232-a)
2. Dopo ampia discussione, la IV[^] Commissione decide di esprimere parere **FAVOREVOLE** sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV[^] Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
in allegato
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: CARUSO, RINALDI, SARDELLI(SOST.MINCUZZI),LOSPINUSO, SALAMINO, CAMILLI (SOST. ALOISI)

CONTRARI:-----

DI ASTENSIONE:-----

NON PARTECIPANO AL VOTO: SGOBIO-COLANGELO-TATEO-MORRA

ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: ADDUCI

5. La IV[^] Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

IL PRESIDENTE

(Angelo Salamino)

Angelo Salamino

la



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

5

ALLEGATO ALLA DECISIONE N. 62 DEL 10.12.1997

D.D.L. NORME URGENTI ACCELERAZIONI PROCEDURE ATTUAZIONE PROGRAMMI
COMUNITARI

ART.9, comma 1, rigo 2°, DOPO LA PAROLA "BANDO" inserire le parole
"per il triennio 1997/99"

deceduto



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Bari, 12 dicembre 1997

Prot.n. 7256/297

**Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
S E D E**

OGGETTO: Disegno di legge "Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari ed alla realizzazione delle opere pubbliche realizzate dallo Stato ed Amministrazione centrali".

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette la decisione n. 16 adottata dalla I Commissione consiliare nella seduta del 11 dicembre 1997.

D'Ordine del Presidente

**IL Dirigente Responsabile
(Dott. Ignazio DAMIANI)**



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1

DECISIONE N. 16 DEL 11 DICEMBRE 1997

**DISEGNO DI LEGGE "NORME URGENTI PER
L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE
ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
ED ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
REALIZZATE DALLO STATO ED AMMINISTRAZIONI
CENTRALI".**

Relatore: Avv. Antonio CROCCO



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

2.

DISEGNO DI LEGGE “Norme urgenti per l’accelerazione delle procedure connesse all’attuazione dei programmi comunitari ed alla realizzazione delle opere pubbliche realizzate dallo stato ed amministrazioni centrali “

R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il disegno di legge in argomento, che giunge oggi all’esame e all’approvazione del Consiglio regionale, ha l’obiettivo fondamentale di accelerare le procedure della spesa comunitaria, superando incongruenze e motivi di inefficienza che l’Area delle politiche comunitarie ha riscontrato attraverso un attento monitoraggio.

Grande spazio la I Commissione ha dedicato all’approfondimento delle norme sull’impatto ambientale, in particolare per quanto concerne il potere discrezionale della Regione di verificare la necessità di attivare o meno la procedura di valutazione di impatto ambientale in alcune opere pubbliche di sua competenza, in base al D.P.R. 12 aprile 1996.

Peraltro, l’Assessore alla programmazione Ruocco ha ritirato il comma terzo dell’art. 3 del d.d.l., ai fini della riformulazione della norma, da presentare



all'aula, a seguito di impegno assunto in tal senso dalla I Commissione, per meglio recepire nella norma stessa i contenuti del dibattito svolto in commissione sull'argomento.

Dal testo originario del disegno di legge sono stati soppressi l'articolo 1, in quanto la norma è già presente nelle variazioni di bilancio recentemente approvate, nonché l'articolo 10.

Profondamente rinnovato, rispetto al testo originario, risulta invece l'articolo 9 a seguito di emendamento sostitutivo approvato dalla I Commissione, presentato dall'Assessore Ruocco, in linea con il parere espresso dalla IV Commissione consiliare.

Si è preso atto, infine, del parere favorevole sul disegno di legge in parola, espresso dalla V Commissione consiliare.

Di notevole importanza la disciplina delle varianti agli strumenti urbanistici (art.4 testo approvato dalla Commissione) che la I Commissione ha esteso a Comuni, Province e Comunità montane; si evidenzia, inoltre, la titolarità in capo al coordinatore dell'assessorato all'urbanistica delle competenze della Regione nei procedimenti di intesa previsti dall'art.81, commi secondo e terzo, dell'art.81 del D.P.R. 616/77.

Si propone all'approvazione di questa Assemblea il provvedimento, sul quale la I Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza.

(ANTONIO CROCCO)



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

4

IV^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
decisione n. 62 del 10.12.1997

1. La IV^a Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 10.12.1997 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 27.11.97 D.D.L. **NORME URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI ED ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DALLO STATO ED AMMINISTRAZIONI CENTRALI** (232-a)
2. Dopo ampia discussione, la IV^a Commissione decide di esprimere parere **FAVOREVOLE** sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV^a Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
in allegato
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: CARUSO, RINALDI, SARDELLI(SOST.MINCUZZI),LOSPINUSO, SALAMINO, CAMILLI (SOST. ALOISI)

CONTRARI:—

DI ASTENSIONE:—

NON PARTECIPANO AL VOTO: SGOBIO-COLANGELO-TATEO-MORRA

ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: ADDUCI

5. La IV^a Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

IL PRESIDENTE

(Angelo Salamino)

Angelo Salamino

LN



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

5

ALLEGATO ALLA DECISIONE N. 62 DEL 10.12.1997
D.D.L. NORME URGENTI ACCELERAZIONI PROCEDURE ATTUAZIONE PROGRAMMI
COMUNITARI

ART.9, comma 1, rigo 2°, DOPO LA PAROLA "BANDO" inserire le parole
"per il triennio 1997/99"



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

6

DISEGNO DI LEGGE

"NORME URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI ED ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DALLO STATO E AMMINISTRAZIONI CENTRALI".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 28 novembre 1997. Parere favorevole.

Novembre, 1997.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

7.

DECISIONE N. 48

D.d.l. "Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari ed alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e Amministrazioni centrali".

Seduta del 28 novembre 1997

Presenti: Stefanetti, Fiorentino, Tedesco, Marmo, Balducci, Lomelo, Lospinuso, Mineo, Pepe, Santaniello, Strazzeri, Salamino (Tarquinio), Tundo, Valente.

Per la G.R.: Ass.re Ruocco (Programmazione).

Segreteria Commissione: ing. Mona, sig.ra Romanazzi, sig. Annibaldis.

LA V COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.l. riportato in epigrafe;
- uditi i chiarimenti forniti dall'Ass.re Ruocco;
- dopo dibattito

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il parere è stato espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLI: Stefanetti, Marmo, Lospinuso, Santaniello, Tundo.

ASTENUTI: Mineo, Pepe, Strazzeri, Valente.

ASSENTI AL VOTO: Lomelo, Tedesco.

Il Responsabile della Segreteria
(Ing. Giovanni Mona)

Visto:

Il Presidente
(Prof. Armando Stefanetti)



I COMMISSIONE CONSILIARE
DECISIONE N. 16 DEL 11 DICEMBRE 1997

Numero componenti I Commissione: 13
All'apertura della seduta sono presenti 13 Commissari.

1. La I Commissione, nella seduta del 11 dicembre 1997, ha esaminato il seguente disegno di legge assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 14/11/1997:

- Disegno di legge "Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari ed alla realizzazione delle opere pubbliche realizzate dallo Stato ed Amministrazioni centrali".

2. La I Commissione, dopo ampia discussione, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, ha approvato il disegno di legge nel testo così come emendato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La presente decisione è stata espressa con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Crocco, Basurto, Caroppo, Lospinuso (in sostituzione di Marmo), Salamino (in sostituzione di Fitto).

astenuto: Angiuli, Tondo, Frisullo.

contrario: Di Cesare.

assenti al momento del voto: Festinante, Introna, Mincuzzi, Tagliente.

4. La Commissione ha designato relatore in Aula: **Avv. CROCCO.**

RESPONSABILE I COMMISSIONE
(Dott. Ignazio DAMIANI)

PRESIDENTE I COMMISSIONE
(AVV. Antonio CROCCO)



DISEGNO DI LEGGE "NORME URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'ATTUARIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI ED ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DALLO STATO ED AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE "NORME URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'ATTUARIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI ED ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DALLO STATO ED AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

ART. 1

(ASSEGNAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE INIZIATIVE COMUNITARIE)

SOPPRESSO

1. Le risorse finanziarie previste da fonti normative comunitarie sono iscritte nel bilancio regionale in appositi capitoli distinti secondo la loro provenienza. Ad ogni modifica della originaria previsione di finanziamento deve seguire la corrispondente variazione del relativo capitolo di bilancio con atto amministrativo della Giunta Regionale comunicato al Consiglio.

2. Nel bilancio regionale vanno individuati con priorità rispetto a qualsiasi altra spesa operativa di settore, i mezzi finanziari necessari al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici dei fondi strutturali di cui agli strumenti finanziari comunitari.

3. Il bilancio di previsione e le variazioni allo stesso devono essere corredati da prospetti sintetici che esponano per ciascun intervento comunitario il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitario, statale e regionale, per sottoprogramma o asse prioritario e per annualità anche ai fini del rispetto delle disposizioni ministeriali adottate sulla materia.

4. La Giunta Regionale emana disposizioni per garantire il monitoraggio finanziario e fisico dei programmi e delle politiche comunitarie.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

10

ART. 2 (MODIFICHE DEI PROGRAMMI COMUNITARI)

1. Le modifiche del POP Puglia 1994-1999, nonché degli altri programmi comunitari, sono sottoposte all'approvazione del Comitato di Sorveglianza e/o dei Servizi della Commissione UE, secondo quanto previsto dal Regolamento CEE n. 2082 del 20 luglio 1993 e dalle disposizioni comuni di attuazione del QCS 94/99) approvato con decisione della Commissione UE C(94) 1835 del 29 luglio 1994, dopo che le stesse sono adottate dalla Giunta Regionale, previo parere del Comitato per il Piano che si esprimerà nei termini di legge.
Le deliberazioni del Comitato di Sorveglianza e le decisioni della Commissione UE sono immediatamente esecutive e pubblicate sul BURP.

ART. 3 (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)

1. In attuazione del D.P.R. del 12 aprile 1996: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.40 comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale":

- la Regione è l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
- l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria è costituito dall'Assessorato all'ambiente che si avvale anche dei settori ed uffici competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale;
- la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è depositata a cura del proponente presso gli uffici della Regione, della Provincia e dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette presso gli enti gestione;

Art. 1 (Modifiche dei programmi comunitari)

1. Le modifiche del POP Puglia 1994-1999, nonché degli altri programmi comunitari, sono sottoposte all'approvazione del Comitato di Sorveglianza e/o dei Servizi della Commissione UE, secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 2082 del 20 luglio 1993 e dalle disposizioni comuni di attuazione del QCS 94/99) approvato con decisione della Commissione UE C(94) 1835 del 29 luglio 1994, dopo che le stesse sono adottate dalla Giunta regionale, previo parere della 1ª Commissione consiliare permanente che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di assegnazione.

2. Le deliberazioni del Comitato di Sorveglianza e le decisioni della Commissione UE sono immediatamente esecutive e pubblicate sul BURP.

Art. 2 (Valutazione di impatto ambientale)

1. In attuazione del D.P.R. del 12 aprile 1996: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.40 comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale":

- la Regione è l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
- l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria è costituito dall'Assessorato all'ambiente che si avvale anche dei settori ed uffici competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale;
- la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è depositata a cura del proponente presso gli uffici della Regione, della Provincia e dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette presso gli enti gestione;



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

11

- contemporaneamente, il proponente provvede a far pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, nonché su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

2. La Giunta regionale ai soli fini dell'applicazione dell'art. del D.P.R. 12 aprile 1996, è autorizzata a delimitare le aree naturali protette individuate dall'art.5 della L.R. 24 luglio 1997 n. 19.

3. I progetti di opere pubbliche di cui all'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996, finanziati nell'ambito del POP 1994-1999, o di altri programmi comunitari ovvero ammessi al finanziamento dello Stato o da amministrazioni ed enti strumentali dello Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

ART.4

(AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI VINCOLO PAESAGGISTICO)

1. Ai fini della realizzazione di opere pubbliche finanziate nell'ambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali ed Enti strumentali dello Stato, all'art.1 della L.R. 24 marzo 1995, n.8 dopo la lettera o) è aggiunto la seguente: p) di realizzazione di opere pubbliche.

2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma precedente non si applicano i commi 4 e 5 dell'art.5 della L.R. 11 maggio 1990, n.30.

3. La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli enti strumentali statali e regionali può essere autorizzata dal Sindaco in deroga a quanto previsto dall'art.1 della L.R. 11 maggio 1990, n.30, secondo

- contemporaneamente, il proponente provvede a far pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, nonché su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

2. La Giunta regionale ai soli fini dell'applicazione dell'art. del D.P.R. 12 aprile 1996, è autorizzata a delimitare le aree naturali protette individuate dall'art.5 della l.r. 24 luglio 1997 n. 19.

RITIRATO

Art.3

(Autorizzazioni in materia di vincolo paesaggistico)

1. Ai fini della realizzazione di opere pubbliche finanziate nell'ambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali ed Enti strumentali dello Stato, all'art.1 della l.r. 24 marzo 1995, n.8 dopo la lettera o) è aggiunto la seguente: p) di realizzazione di opere pubbliche.

2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma precedente non si applicano i commi 4 e 5 dell'art.5 della l.r. 11 maggio 1990, n.30.

3. La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli enti strumentali statali e regionali può essere autorizzata dal Sindaco in deroga a quanto previsto dall'art.1 della l.r. 11 maggio 1990, n.30, secondo le



le procedure previste dagli articoli 2, 3 e 5 della L.R. 24 marzo 1995, n.8.

procedure previste dagli articoli 2, 3 e 5 della l.r. 24 marzo 1995, n.8.

ART. 5
(VARIANTI AGLI STRUMENTI
URBANISTICI)

1. Nel caso in cui le opere pubbliche, finanziate nell'ambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali o da Enti strumentali dello Stato, ricadono in aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di adozione dei progetti costituisce approvazione di variante degli strumenti stessi.

2. La deliberazione di cui al comma precedente non è soggetta a controllo e autorizzazione regionale.

ART. 6
(INTESE EX ART. 81 D.P.R. N.616/77)

1. Le competenze della Regione nei procedimenti di intesa previsti dal 2° e 3° comma dell'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 sono esercitate dal Coordinatore dell'Assessorato all'Urbanistica, che adotta gli atti relativi nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

2. Per le opere che ricadono nel territorio di un solo comune le competenze regionali di cui al comma precedente sono delegate al Sindaco.

Art. 4
(Varianti agli strumenti urbanistici)

1. Nel caso in cui le opere pubbliche, finanziate nell'ambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali o da enti strumentali dello Stato, ~~nonché da Province, Comuni e Comunità Montane~~, ricadono in aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di adozione dei progetti costituisce approvazione di variante degli strumenti stessi.

2. La deliberazione di cui al comma precedente non è soggetta a controllo e autorizzazione regionale.

Art. 5
(Intese ex art.81 D.P.R. n.616/77)

1. Le competenze della Regione nei procedimenti di intesa previsti dai commi 2 e 3 dell'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 sono esercitate dal Coordinatore dell'assessorato all'urbanistica, previo parere del Comitato urbanistico regionale, che adotta gli atti relativi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Il parere del CUR di cui al precedente primo comma dovrà essere espresso entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

3. Per le opere che ricadono nel territorio di un solo comune le competenze regionali di cui al comma precedente sono delegate al Sindaco.



ART. 7
(OPERE DI PUBBLICO INTERESSE)

1. Le disposizioni di cui al 3° comma dell'art.4 e dell'art. 5 si applicano, oltre che alle opere e lavori pubblici, anche alle opere dichiarate di pubblico interesse dal Comune nel cui territorio l'opera stessa insiste.

ART. 8
(PROROGA TERMINI ATTUAZIONE MISURE POP 1994-1999)

1. Il termine entro il quale debbono essere appaltati i lavori degli interventi già ammessi a finanziamento nell'ambito del POP 1994-1999 stabiliti dai bandi di gara in centottanta giorni dalla concessione degli stessi finanziamenti, è prorogato al 31 marzo 1998 per gli interventi per i quali, al momento della scadenza dei suddetti termini, si è in presenza di atti comunali formali ed efficaci inerenti la adozione della progettazione dell'intervento medesimo. Decorso inutilmente il termine del 31 marzo 1998, la Giunta regionale dispone la revoca dei finanziamenti.

2. Restano fermi i termini temporali ultimi previsti per l'impegno delle risorse e la contabilizzazione delle relative spese di cui alla decisione della Commissione CE del 22 maggio 1995.

3. I soggetti attuatori di misura FESR che hanno provveduto all'apertura dei cantieri entro il 31 dicembre 1997 possono chiedere di utilizzare le economie, conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara, per interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura nell'ambito del quale è stato finanziato. Il soggetto attuatore dovrà a tal fine presentare progettazione esecutiva entro il 31 marzo 1998.

Art. 6
(Opere di pubblico interesse)

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art.4 e dell'art. 5 si applicano, oltre che alle opere e lavori pubblici, anche alle opere dichiarate di pubblico interesse dal Comune nel cui territorio l'opera stessa insiste.

Art. 7
(Proroga termini attuazione misure pop 1994-1999)

1. Il termine entro il quale debbono essere appaltati i lavori degli interventi già ammessi a finanziamento nell'ambito del POP 1994-1999 stabiliti dai bandi di gara in centottanta giorni dalla concessione degli stessi finanziamenti, è prorogato al 31 marzo 1998 per gli interventi per i quali, al momento della scadenza dei suddetti termini, si è in presenza di atti comunali formali ed efficaci inerenti la adozione della progettazione dell'intervento medesimo. Decorso inutilmente il termine del 31 marzo 1998, la Giunta regionale dispone la revoca dei finanziamenti.

2. Restano fermi i termini temporali ultimi previsti per l'impegno delle risorse e la contabilizzazione delle relative spese di cui alla decisione della Commissione CE del 22 maggio 1995.

3. I soggetti attuatori di misura FESR che hanno provveduto all'apertura dei cantieri entro il 31 dicembre 1997 possono chiedere di utilizzare le economie, conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara, per interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura nell'ambito del quale è stato finanziato. Il soggetto attuatore dovrà a tal fine presentare progettazione esecutiva entro il 31 marzo 1998.



**ART. 9
(MODIFICAZIONI PROCEDURALI)**

1. I progetti per la realizzazione degli interventi previsti nel POP Puglia 1994-1999 - Parte FEOGA - già presentati a seguito di bando, istruiti favorevolmente e non finanziati per insufficienza di risorse finanziarie, adeguati ai limiti del contributo massimo concedibile, formano una graduatoria aperta e sono finanziabili con le disponibilità della programmazione finanziaria del Programma Operativo.

La finanziabilità dei progetti deve seguire la graduatoria sino alla piena utilizzazione delle risorse rese disponibili.

Sono abrogate precedenti disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente articolo.

2. Le varianti ai progetti esecutivi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie del sottoprogramma FEOGA del POP Puglia 1994-1999 che non alterino le finalità tecnico-economiche e che siano contenute nell'importo del 10 per cento della spesa ammessa a contributo, possono essere approvate in via consuntiva su proposta del tecnico incaricato dell'accertamento di avvenuta e regolare esecuzione degli investimenti.

**Art. 9
(Modificazioni procedurali)**

1. Dopo il punto 5.4 delle "procedure tecnico amministrative per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario, fatta esclusione per le Misure 4.2.4 - 4.2.5 - 4.2.6 e 4.4.2, è inserito il seguente punto 5.4 bis:

"I progetti per la realizzazione degli interventi previsti nel POP Puglia 1994-1999 - sottoprogramma FEOGA - presentati a seguito del bando per il triennio 1997-1999, istruiti favorevolmente e non finanziati per insufficienza di fondi per misura, formano una graduatoria aperta per l'ammissibilità e finanziamento con le eventuali disponibilità rivendenti dalla riprogrammazione delle schede finanziarie del medesimo POP.

L'ammissione e finanziamento dei progetti deve rispettare la graduatoria sino alla concorrenza delle somme rese disponibili con la riprogrammazione.

Le domande presentate dai richiedenti ai sensi del terzo capoverso del precedente punto 5.4 sono ammesse a finanziamento con priorità rispetto alle domande presentate a seguito del bando relativo al triennio 1997-1999".

Sono abrogate precedenti disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente articolo.

2. Il punto 9.3 delle "procedure tecnico-amministrative per la concessione di contributi previsti dal POP - Asse prioritario 4, fatta esclusione per le misure 4.2.4 - 4.2.5 - 4.2.6 e 4.4.2, è sostituito dal seguente:

"Le varianti ai progetti esecutivi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie del POP Puglia 1994-1999 - Sottoprogramma FEOGA - che non alterino le finalità tecnico-economiche e che siano contenute nell'importo del 10% della spesa ammessa a contributo, possono essere approvate in via consuntiva su proposta del tecnico incaricato dell'accertamento finale di avvenuta e regolare esecuzione dell'investimento"



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

15

ART. 10 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA)

SOPPRESSO

1. La disposizione contenuta al punto 3.2 delle procedure del sottoprogramma FEOGA, come modificata dalla deliberazione consiliare 19 novembre 1996 n.155, è da intendersi come di seguito: "Nell'eventualità che le istanze prevedano importi complessivamente superiori alle disponibilità finanziarie, stabilite per le misure e per l'anno di riferimento, verrà imposto un limite massimo di 500 milioni di lire di contributo pubblico alle domande di aiuti di ogni singola azienda agricola, anche nell'ambito di progetti collettivi".

DR.